



COMUNE DI EMPOLI

CENTRO DI RESPONSABILITA': II

Settore II - Servizi di supporto e al Cittadino

Servizio I.C.T.

DETERMINAZIONE N 407 del 28/03/2024

Oggetto:

<CIG B09277101F> ACQUISTO SERVIZI DI SUPPORTO E MANUTENZIONE SERVER E STORAGE HP/QNAP ANNO 2024 - DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO

IL DIRIGENTE

Visti:

- il D. lgs. 267/2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, successive modifiche e integrazioni, Tuel;
- il D. lgs. 118/2011, successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro Organismi;
- l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, secondo cui spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresi l'adozione degli atti amministrativi che impegnano l'Ente verso l'esterno, di attuazione degli obiettivi e dei programmi adottati dagli organi politici, secondo le modalità stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti comunali;
- lo Statuto Comunale ed i seguenti vigenti Regolamenti Comunali: Regolamento degli uffici-servizi; Regolamento sui controlli interni; Regolamento di Contabilità; Regolamento per la disciplina dei contratti;
- il D. Lgs. n. 36/2023 Libro II, Parte I, artt. 48 e seguenti relativo alla procedura di affidamento diretto dei servizi e forniture;
- il Decreto del Sindaco n. 5 del 13 gennaio 2023 con cui è stato conferito al sottoscritto l'incarico di direzione del Settore II - Settore II - Servizi di supporto e al Cittadino - Servizio I.C.T.

Richiamate:

- la deliberazione consiliare n. 108 del 28/12/2023 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2024-2026;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 250 del 28/12/2023 avente ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 – Assegnazione risorse ai Dirigenti.

Premesso che:

- al servizio Sistemi Informatici è affidata, in base agli atti di programmazione finanziaria ed agli indirizzi gestionali determinati dalla Giunta comunale, la gestione accentrata dell'acquisizione e della manutenzione delle dotazioni informatiche e dei software dell'ente;
- il Comune di Empoli dispone di una sala server di proprietà composta da una serie di macchine fisiche con garanzia di assistenza in scadenza o scaduta;
- l'ufficio CED sottoscrive annualmente contratti di assistenza per l'hardware di cui sopra, al fine di valutare con tale periodicità le necessità di mantenimento del medesimo sulla base di esigenze organizzative, tecniche e economiche che giustificano il ricorso al servizio di assistenza e manutenzione per ciascuno dei prodotti in dotazione;
- tale necessità è legittimata dall'impossibilità oggettiva da parte di questo ufficio di porre soluzione a problematiche in ordine all'hardware citato quando il guasto è in qualche suo componente non riparabile tramite intervento diretto dei tecnici dell'Ente;

RITENUTO pertanto, al fine di evitare gravi malfunzionamenti e disservizi nei confronti del cittadino e dell'utenza, di procedere alla stipula di un contratto di manutenzione e assistenza dei dispositivi server, storage HP e QNAP in uso presso l'amministrazione Comunale di Empoli per l'anno 2024, meglio descritto in "Allegato A - Richiesta assistenza Server 2024.pdf" annesso alla presente.

Visti:

- il D.lgs. n. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3 del 5 marzo 2008, in materia di rischi interferenziali;
- il D.Lgs. n. 33/2013 e l'art. 28, co. 3 del D.lgs. n. 36/2023, in materia di amministrazione trasparente;

- l'art. 50, co. 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023, che disciplina le procedure sotto soglia;
- l'art. 17, comma 2, del Dlgs n. 36/2023 il quale prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale ed ogni altra indicazione necessaria o utile sull'affidamento;
- l'art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006, come modificato dall'art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019), il quale dispone che i comuni sono tenuti a servirsi del Mercato elettronico o dei sistemi telematici di negoziazione resi disponibili dalle centrali regionali di riferimento, per gli acquisti di valore pari o superiore a 5.000 euro, sino al sotto soglia;
- l'art. 1 comma 512 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, ove è previsto che "Al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche **provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori**, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti";
- l'art. 3 della legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Letta la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi";

Constatato che:

- per l'intervento de qua non si ravvisa un interesse transfrontaliero (art. 48, co. 2 del D.Lgs. 36/2023);
- la non sussistenza di convenzioni stipulate da CONSIP o di soggetti aggregatori regionali ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Dato atto che:

- per gli acquisti di importo stimato inferiori alla soglia di cui all'articolo 50, comma 1, lettera b) Dlgs 36/2023 non vi è l'obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale di acquisti di beni e servizi di cui all'art. 37 del Dlgs n.36/2023;
- ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), per affidamenti di importo inferiore a 140.000 euro, è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

Ritenuto, pertanto, di procedere mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023;

In applicazione del principio di rotazione non viene effettuato alcun affidamento ad operatori economici che vantino due consecutivi affidamenti nello stesso ambito merceologico, oppure nello stesso settore di servizi (art 49 comma 2, Dlgs. n. 36/2023). Per determinare l'ambito merceologico o il settore si fa riferimento ai primi 3 numeri del CPV.

Appurato che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente appalto:

- in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3-bis, del D.lgs. n. 81/2008, non è necessario redigere il DUVRI in quanto non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al regolamento di cui al d.P.R. 14 settembre 2011, n. 177, o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI (80) del presente decreto. In conseguenza di ciò risulta superflua la quantificazione degli oneri pertinenti la sicurezza da rischio interferenziale, da corrispondere all'operatore economico;

Dato atto che:

- per la scelta del contraente, al fine di ottenere un prezzo conveniente in relazione alle condizioni di mercato, nel rispetto dei principi di cui all'art. 1 del D.Lgs. 36/2023 si è proceduto alla consultazione di più operatori tramite Richiesta di Offerta n. 4092714 con gli stessi attraverso il MEPA. Nel dettaglio, la trattativa è stata svolta nei confronti degli operatori elencati in "Allegato B – Operatori Invitati e Offerte";
- ad ognuno dei suddetti operatori è stata sottoposta richiesta di offerta come da "Allegato A - Richiesta assistenza Server 2024", con criterio di aggiudicazione al minor prezzo per l'intera fornitura, ai sensi dell'articolo 108, comma 3 del D. Lgs. 36/2023, stante il grado di standardizzazione dei beni e dei servizi da acquisire per la fornitura;
- nel termine indicato per la formulazione delle offerte, 07/03/2024, sono pervenute attraverso il MEPA n. 2 offerte elencate in "Allegato B – Operatori Invitati e Offerte", tutte ritenute valide in merito a completezza della documentazione fornita;
- il prezzo più basso offerto è quello dalla società DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C. P.I. 01486330309 con sede in PIAZZA GUGLIELMO MARCONI 11 FAGAGNA UD 33034;

Acquisita, comprova dei requisiti generali (artt 94, 95 e 98 del Dlgs 36/2023), tramite formale autocertificazione da parte del legale Rappresentate della società **DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C. P.I. 01486330309 con sede in PIAZZA GUGLIELMO MARCONI 11 FAGAGNA UD 33034.**

Accertata la disponibilità finanziaria presente sui capitoli 0300001 "ASSISTENZA HARDWARE SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE" e 0300002 "ASSISTENZA HARDWARE-SERVIZI DI RETE PER TRASMISSIONE DATI E VOIP E RELATIVA MANUTENZIONE" del bilancio;

Ritenuto pertanto di procedere all'affidamento del **servizio di assistenza del contratto di manutenzione e assistenza dei dispositivi server, storage HP e QNAP in oggetto**, all'operatore economico **DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C. P.I. 01486330309 con sede in PIAZZA GUGLIELMO MARCONI 11 FAGAGNA UD 33034**, per l'importo di € 11.316,00 oltre IVA al 22%, per un importo complessivo € 13.805,52, e all'assunzione del necessario impegno di spesa;

Attestato:

- che è stato acquisito il CIG **B09277101F** tramite la piattaforma MEPA ai fini sia della tracciabilità di cui alla legge 136/2010 che ai fini del monitoraggio dei contratti pubblici;
- che per questo intervento non risulta necessario acquisire il codice unico di progetto (CUP);
- che non risulta necessario impegnare, in favore di ANAC, la tassa gare essendo l'affido de qua di importo inferiore ad euro 40.000,00;

Considerato che il capitolo di bilancio n. 0300001 "ASSISTENZA HARDWARE SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE" deputato alla copertura delle spese in oggetto non presenta la necessaria disponibilità;

RILEVATA inoltre un'eccedenza di risorse sul capitolo di bilancio n. 0300002 "ASSISTENZA HARDWARE-SERVIZI DI RETE PER TRASMISSIONE DATI E VOIP E RELATIVA MANUTENZIONE" per Euro 788,19 in quanto predisposto per una spesa stimata in eccesso;

RICHIAMATO l'art. 175 comma 5-quater del TUEL che disciplina, tra l'altro, le variazioni al Bilancio di previsione ed al Piano Esecutivo di Gestione di competenza dei Responsabili di spesa;

RICHIAMATO il vigente Regolamento di Contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 64 del 18/09/2017 che, all'art. 71 c. 1, stabilisce che "Sono di competenza del responsabile della spesa le seguenti variazioni di bilancio e di PEG previste dall'art.175, comma 5-quater, del TUEL: a) le variazioni

compensative del piano esecutivo di gestione, fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato assegnati con il PEG al medesimo centro di responsabilità, escluse le variazioni dei capitoli appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti, e ai trasferimenti in conto capitale, che sono di competenza della Giunta”;

RITENUTO procedere alle variazioni di seguito rappresentate riferite al Bilancio 2024-2026 annualità 2024, dando atto che le stesse hanno natura compensativa e sono disposte all'interno del medesimo Titolo, Missione, Programma e Macroaggregato, come segue:

| M | P | T | M | p. fin IV liv. | Capitolo | Descrizione | Importo variazione competenza 2024 | Importo variazione cassa 2024 | motivazione |
|----|----|---|----|--|----------|--|------------------------------------|-------------------------------|---|
| 01 | 08 | 1 | 03 | U.1.03.02.19.004 - Noleggi di hardware | 0300002 | ASSISTENZA HARDWARE-SERVIZI DI RETE PER TRASMISSIONE DATI E VOIP E RELATIVA MANUTENZIONE | - 788,19 | - 788,19 | Minore necessità |
| 01 | 08 | 1 | 03 | U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | 0300001 | ASSISTENZA HARDWARE SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE | + 788,19 | + 788,19 | Maggiore necessità per il servizio di gestione appuntamenti |

Dato atto che la suddetta variazione compensativa non richiede il parere dell'organo di Revisione, in considerazione di quanto disposto dall'art. 239, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;

Verificato il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000;

Per quanto in narrativa che qui si intende integralmente richiamato e dopo aver esaminato il preventivo e ritenuto legittimo e conforme all'interesse pubblico

DETERMINA

- di procedere con riferimento al bilancio 2024/2026 - annualità 2024 - e per le motivazioni sopra riportate ad approvare la variazione di bilancio di cui all'allegato C) che forma parte integrante e sostanziale della presente determina;
- di dare atto che il presente provvedimento non altera gli equilibri del bilancio pluriennale 2024/2026 annualità 2024 e che permane il rispetto del "Pareggio di Bilancio" fissato dalla normativa per gli obblighi di Finanza Pubblica per l'anno 2024 avendo la stessa natura esclusivamente compensativa;
- di dare atto che non è necessaria la trasmissione della presente variazione al tesoriere comunale tramite il prospetto di cui all'art. 10 comma 4 del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii in quanto non modifica il totale della missione e del programma interessato al presente provvedimento;
- di affidare, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n.36/2023, all'operatore economico **DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C. P.I. 01486330309 con sede in PIAZZA GUGLIELMO MARCONI 11 FAGAGNA UD 33034**, la fornitura del **servizio di assistenza del contratto di manutenzione e assistenza dei dispositivi server, storage HP e QNAP**, per l'importo

netto di € **11.316,00**, oltre a IVA al 22% di € **2.489,52**, per un importo complessivo lordo pari a € **13.805,52**;

5. di approvare la documentazione allegata al presente atto, con la quale si disciplina l'affidamento all'esterno del suddetto servizio;
6. di dare atto che la spesa derivante dal presente atto è pari ad Euro **11.316,00** oltre iva ad aliquota 22% pari ad Euro **2.489,52** e quindi a complessivi Euro **13.805,52** iva inclusa;
7. di dare atto che la suddetta spesa, è riferita al periodo decorrente dalla data di esecutività della presente determinazione al 31/12/2024, e sarà pertanto esigibile, ai sensi dell'allegato 4/2 al D. lgs 118/2011, nello stesso periodo;
8. di impegnare, secondo i principi di cui al D. Lgs. 118/2011, la spesa suddetta di complessivi Euro **13.805,52** sul bilancio di previsione 2024-2026, imputandola, sulla base dell'esigibilità sopra indicata, agli esercizi e capitoli indicati nella tabella in calce;
9. di confermare l'assenza di rischi da interferenza e pertanto di stabilire che nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi verrà riconosciuta all'operatore economico affidatario dell'appalto, e che non si rende, altresì, necessaria la predisposizione del Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI);
10. di dare atto:
 - che il Codice Identificativo Gara, attribuito al presente affidamento, è **B09277101F** mentre il codice unico di progetto (CUP) non è previsto;
 - il responsabile del procedimento è: Ing. Alessandro Annunziati;
 - che per importi inferiori a euro 40.000,00 il contributo all'ANAC per le procedure di gara non è dovuto;
 - che l'affidatario è soggetto all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti della legge n. 136/2010 ed è pertanto tenuto a fornire a questo Ente tutti gli elementi identificativi richiesti dalla legge, con la specificazione che il mancato adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge è causa di risoluzione immediata del contratto;
 - che si provvederà alla sottoscrizione del contratto di appalto in modalità elettronica tramite ODA sulla piattaforma Mepa con le modalità dallo stesso;
 - che, ai sensi dell'articolo 183, comma 8, del Tuel, la spesa di cui al presente atto compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le vigenti regole di finanza pubblica;
 - che - ai sensi dell'art. 183, comma 7, del Tuel - la presente determinazione diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del servizio finanziario;
 - ai sensi dell'art. 191, comma 1, del Tuel - gli impegni di cui alla presente determinazione saranno comunicati all'affidatario/beneficiario contestualmente all'ordinazione della prestazione, ai fini dell'inserimento degli stessi nella successiva fattura o documento di spesa;
11. di dare atto che, qualora non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati in conseguenza della verifica a campione sul predetto affidatario, la stazione appaltante provvederà alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi dall'adozione del provvedimento;
12. di attestare, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in conformità all'art. 6 del vigente Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, che la formazione del presente atto è avvenuta nel rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e che non sussistono per il sottoscritto situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della stessa L. 241/1990;
13. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all'albo pretorio ai fini della generale conoscenza, e, inoltre, di adempiere, con l'esecutività del presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 27 del D.lgs. n. 36/2023;
14. di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito web istituzionale, sotto sezione "provvedimenti" e "bandi di gara e contratti" di "Amministrazione Trasparente", ai sensi degli artt. 37 del D.lgs. n. 33/2013 e 28, comma 3 del D.lgs. n. 36/2023;

15. di disporre, a norma dell'art. 50, comma 9 del D.lgs. n. 36/2023, la pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura del presente affidamento (allegato B);
16. di trasmettere il presente atto al Servizio Ragioneria e, per conoscenza, alla Giunta comunale.

Di dare atto che l'imputazione contabile di quanto disposto nel presente atto è esposta nella tabella allegata che ne forma parte integrante e sostanziale

| Anno | Num. | Capitolo | Anno Comp. | Piano Fin | Descrizione | Soggetto | CIG | Importo | |
|------|------|----------|------------------|-----------|------------------|---|--|----------------|-----------|
| U | 2024 | 1641 | 01081.03.0300001 | 2024 | U.1.03.02.19.005 | ASSISTENZA HARDWARE SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE | DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C. | B0927710 1F | 13.805,52 |

Empoli, 28/03/2024

Il Dirigente del Settore

ALESSANDRO ANNUNZIATI / ArubaPEC S.p.A.